

- k. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al Programma;
- l. produrre alle scadenze indicate dal Ministero la documentazione attestante le attività progettuali svolte, secondo le modalità indicate dal medesimo;
- m. produrre alle scadenze indicate dal Ministero la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità indicate dal medesimo;
- n. rispettare l'obbligo di richiesta CUP per il progetto, sia da parte del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub che dei Soggetti esecutori/Spoke, e del CIG (Codice Identificativo della Gara) relativo alle procedure di affidamento avviate, e di conseguente indicazione degli stessi su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto (ordini di acquisto di forniture di beni e servizi, fatture, ordinativi e/o mandati di pagamento, ecc.);
- o. assicurare la corretta e tempestiva alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP"), anche attraverso l'interoperabilità con i sistemi collegati (sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche amministrazioni - SICOGE; sistema informativo monitoraggio gare - SIMOG; sistema della fattura elettronica; sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici - SIOPE+), tramite i citati codici CUP e CIG, nel rispetto del principio di unicità dell'invio;
- p. assicurare il rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese e dei massimali previsti dall'Avviso per le varie voci di costo, che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero;
- q. conservare la documentazione inerente al conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali previsti per l'attuazione del Programma, di ciascuna procedura di affidamento, nonché ogni atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal sistema di gestione e controllo del PNC e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti inclusi nel medesimo;
- r. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero relativamente alle procedure attuate e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti dal Ministero, garantendone la disponibilità;
- s. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- t. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dell'Iniziativa e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie;
- u. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, che potranno avvenire anche attraverso controlli in loco;
- v. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;
- w. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nei piani di lavoro e budget di spesa annuali, relazionando il Ministero sugli stessi;
- x. mitigare e gestire i rischi connessi al Programma nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- y. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, riportando in tutta la documentazione la frase "finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute" ed il codice del progetto, nonché fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, indicando nella documentazione progettuale e nelle pubblicazioni scientifiche da esso derivate l'origine del finanziamento e assicurandone la massima visibilità, mediante la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Art. 6 Procedura di monitoraggio e rendicontazione

1. Il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, secondo eventuali indicazioni fornite dal Ministero, dovrà garantire la corretta e tempestiva alimentazione del sistema informatico MOP-BDAP, anche attraverso l'interoperabilità con i sistemi collegati citati nelle premesse, secondo il principio di unicità dell'invio, assicurando che ciascun documento giustificativo di spesa e di pagamento riporti i codici CUP e CIG corretti, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente.
2. Il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento deve trasmettere i dati sull'avanzamento tecnico-scientifico e amministrativo-contabile del progetto tramite il portale Workflow della Ricerca, al fine di consentire delle verifiche sullo stato di avanzamento del progetto.
3. Il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub dovrà inoltrare alle scadenze indicate dal Ministero, tramite il portale Workflow della Ricerca e, se necessario, il sistema informatico MOP-BDAP, le richieste di pagamento. Tali richieste dovranno essere corredate dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere del Ministero.
4. Il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub si impegna ad utilizzare il sistema di comunicazione previsto nell'ambito della piattaforma del Workflow della ricerca per i destinatari istituzionali riconosciuti e accetta che il Ministero utilizzi tale piattaforma per le comunicazioni relative al progetto in oggetto.
5. Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, se afferenti ad operazioni estratte a campione, saranno sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo del Ministero.
6. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure di affidamento e sulle spese, al fine di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 7 Valutazione intermedia

1. Entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento, il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub trasmette al Ministero tramite il portale Workflow della ricerca la relazione periodica sullo stato d'attuazione scientifica della ricerca - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub e dal Coordinatore scientifico contenente la descrizione delle attività progettuali svolte complessivamente e dai singoli Enti esecutori/Spoke, da cui risulti lo stato avanzamento lavori (SAL) e il regolare svolgimento della ricerca, secondo quanto riportato nel progetto approvato. Tale relazione deve contenere una sintesi, a cura del Coordinatore scientifico, che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori e l'apporto fornito da eventuali subcontraenti.
2. Il Ministero ha facoltà, previa comunicazione preventiva al Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati, qualora il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub non adempia a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro il 28 Febbraio di ogni anno a partire dal 2023 il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub trasmette al Ministero il programma annuale di attività e limitatamente al 28 febbraio 2023 anche la pianificazione complessiva relativa al progetto.
4. La DGRIC, previa comunicazione preventiva al Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, ha facoltà di non erogare le rate intermedie del finanziamento, subordinandone il pagamento all'esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale e all'accettazione della programmazione annuale.
5. Qualora la singola relazione periodica, all'esito dell'istruttoria, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi intermedi previsti o emerga che la ricerca sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel progetto approvato, il Ministero potrà procedere con il rimborso a saldo.
6. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub esonera il Ministero da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.
7. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c), un dossier, qualora la relazione periodica, all'esito

della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub ai fini del prosieguo della convenzione.

Art. 8 Valutazione finale

1. Entro il 30 settembre 2026 – ai fini dell'erogazione del saldo, il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, con nota firmata digitalmente dal rappresentante legale, trasmette contestualmente al Ministero la seguente documentazione, redatta dal Coordinatore scientifico e recante la firma digitale dello stesso:
 - la relazione finale della ricerca, contenente quanto posto in essere anche da eventuali Enti cofinanziatori, che documenti, per ciascun Soggetto esecutore/Spoke, la coerenza delle attività svolte con il progetto approvato e gli obiettivi raggiunti;
 - copia di eventuali lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca;
 - la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
 - idonea attestazione dell'avvenuto rispetto dei vincoli previsti dall'Avviso in materia di destinazione delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e di assunzione di donne e giovani.
2. La rendicontazione economica dovrà essere corredata da una relazione di certificazione e da un'apposita check list di verifica del rispetto dei requisiti minimi dell'Avviso rilasciata da un Revisore esterno indipendente, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al MOP-Registro dei Revisori Legali, in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e dalla relativa legislazione nazionale di attuazione, che certifichi la regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la loro conformità alla normativa di riferimento vigente, il rispetto delle condizionalità e di tutti i requisiti previsti dall'Avviso e dalla presente Convenzione e la congruenza con le attività svolte ed i risultati raggiunti.
3. Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta e trasmessa tramite il portale Workflow della ricerca, e, se necessario, il sistema informatico MOP-BDAP, eventualmente integrati con comunicazioni tramite PEC da parte del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub.
4. La documentazione di supporto deve essere a disposizione del Ministero presso il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, che deve provvedere alla relativa custodia.
5. Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa al Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi 15 giorni, qualora:
 - la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità a quanto previsto nel progetto e nel piano finanziario approvati;
 - la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.
6. Il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti. In caso di mancato o esaustivo riscontro da parte del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub delle richieste di cui al precedente comma, il Ministero comunica al medesimo il parere negativo in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine all'erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dall'istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al progetto.
7. Il Ministero, previa comunicazione preventiva al Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c) un dossier, qualora la relazione finale, all'esito dell'istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub ai fini del prosieguo della convenzione.

Art. 9 Verifica finanziaria preventiva

Il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, ai fini dell'erogazione del finanziamento, deve trasmettere al Ministero la rendicontazione economica corredata dal certificato di verifica finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente convenzione, redatto in inglese ed in italiano da parte di soggetti qualificati all'audit a livello europeo, che certifichi la correttezza delle procedure di spesa

e la completezza della documentazione in base alle disposizioni dell'Avviso e alle norme nazionali vigenti.

Art. 10

Procedura di pagamento al Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero riconosce al Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub l'importo massimo di **€ 40.000.000,00 (Euro quarantamiloni/00)**, per gli anni dal 2023 al 2026, come ristoro delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto di quanto programmato nei Piani di attività (*Work plan*) e budget di spesa annuali, da trasmettere al Ministero entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
2. L'erogazione della I rata, pari a **€ 16.000.000,00 (Euro sedicimiloni/00)**, verrà effettuata, previa richiesta di pagamento da parte del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, a seguito della presentazione del Piano di attività (*Work plan*) e budget di spesa per l'anno 2023, da trasmettere entro il 28 febbraio 2023.
3. L'erogazione della II rata, pari a **€ 6.000.000,00 (Euro seimiloni/00)**, verrà effettuata previa richiesta di pagamento da parte del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, a seguito di positiva valutazione da parte del Ministero della prima relazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile, da trasmettere entro il 31 gennaio 2024, da cui risulti lo stato avanzamento lavori (SAL) e il regolare svolgimento della ricerca, secondo quanto riportato nel Programma approvato, nonché l'avvenuto utilizzo di almeno il 70% della somma ricevuta nell'anno precedente;
4. L'erogazione della III rata, pari a **€ 4.000.000,00 (Euro quattromiloni/00)**, verrà effettuata, previa richiesta di pagamento da parte del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, a seguito di positiva valutazione da parte del Ministero della seconda relazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile, da trasmettere entro il 31 gennaio 2025, da cui risulti lo stato avanzamento lavori (SAL) e il regolare svolgimento della ricerca, secondo quanto riportato nel programma approvato, nonché l'avvenuto utilizzo di almeno il 70% della somma ricevuta nell'anno precedente;
5. L'erogazione della IV rata, a titolo di saldo, pari a **€ 14.000.000,00 (Euro quattordicimiloni/00)**, verrà effettuata, previa richiesta di pagamento da parte del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, a seguito di positiva valutazione da parte del Ministero della relazione tecnico-scientifica finale, da trasmettere entro il 30 settembre 2026, da cui risultino tutte le attività svolte e gli obiettivi raggiunti, nonché le azioni poste in essere per garantire la sostenibilità futura dell'iniziativa, nonché della rendicontazione analitica finale delle spese sostenute, da trasmettere entro la medesima data.
6. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi da parte del Ministero siano in regime di perenzione.
7. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub esonera il Ministero da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

Art. 11 Variazioni del progetto

1. A partire dal 3° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 3 mesi prima della scadenza del progetto, il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, con nota firmata dal proprio rappresentante legale e dal coordinatore scientifico, trasmessa tramite il portale Workflow della ricerca, può proporre variazioni al progetto, coerenti con gli obiettivi progettuali, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Ministero. La richiesta di modifica deve dimostrare le necessità scientifiche alla base della richiesta e l'equivalenza della modifica proposta rispetto al raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti; modifica che avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.
2. Non è consentito al di fuori del periodo di cui al comma 1 avanzare richieste di modifica. In caso di eventuale necessità di un'ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale richiesta di modifica solo dopo 3 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale della stessa tipologia ovvero sia scientifica o economica.
3. Il budget di spesa annuale è da ritenersi vincolante relativamente all'importo del finanziamento annuale assegnato e al riparto tra Enti esecutori/*Spoke*, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni fornite a giustificazione di tali costi.

4. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singolo Ente esecutore/*Spoke*, è consentita sotto la responsabilità del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/*Hub* che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali e dei vincoli previsti dall'Avviso.
5. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal Coordinatore scientifico per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.
6. Solo dopo l'approvazione del Ministero, il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/*Hub* potrà procedere all'applicazione delle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo il Ministero ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione al Soggetto attuatore/Ente coordinatore/*Hub*, sia alla sospensione del finanziamento, nonché al recupero di tutto l'importo erogato.

Art. 12 Proprietà e diffusione dei risultati

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.
2. Nel caso in cui il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/*Hub* intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati deve darne preventiva comunicazione al Ministero.
3. Il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/*Hub* si impegna a garantire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia sul web che sui social media.
4. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso al Ministero - deve contenere la frase “finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute” ed il codice del progetto.
5. I prodotti di cui al precedente comma 4 devono essere resi pubblici attraverso sistemi che consentano l'immediata fruizione da parte del pubblico (ad esempio open-access) e non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica per la quale sia necessario il pagamento di una sottoscrizione ovvero il pagamento per la consultazione relativa.
6. Il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNC e del codice progetto.
7. Le parti convengono che il Ministero possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

Art. 13 Casi di riduzione, sospensione o revoca del contributo

1. Il Ministero procede a dichiarare la sospensione o revoca totale o parziale del finanziamento concesso, con conseguente eventuale restituzione delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto dei vincoli previsti dall'art 6 dell'Avviso;
 - b. mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
 - c. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi intermedi e finali previsti per lo svolgimento del progetto;
 - d. mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio “MOP-BDAP”;
 - e. mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche sullo stato d'attuazione della ricerca;
 - f. mancata o ritardata presentazione della relazione finale della ricerca e della rendicontazione analitica delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
 - g. modifiche del progetto o variazioni nella distribuzione dei fondi tra gli Enti esecutori/*Spoke* non autorizzate;
2. Il Ministero applica riduzioni finanziarie in misura variabile e/o consistenti nel mancato riconoscimento delle spese nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e dei massimali di spesa previsti dall'art. 8 dell'Avviso; costi delle pubblicazioni in cui non si faccia espressa menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNC e del codice progetto.

Art. 14 Risoluzione di controversie

1. Per qualsiasi controversia, il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub può rivolgersi all'Ufficio 3 della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute, che sottoporranno le eventuali problematiche al parere di competenza del Comitato tecnico sanitario (CTS) operante presso lo stesso. Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, accettano fin d'ora il parere che sarà espresso dal Comitato tecnico sanitario (CTS) in caso di controversie sulla conduzione scientifica del progetto e le eventuali ricadute economiche.
2. Qualora a seguito della valutazione del CTS, di cui al comma 1, sussistano ulteriori eventuali controversie, diverse da quelle del comma 1, che dovessero sorgere in ordine alla presente convenzione il Foro competente è il Foro di Roma.

Art. 15 Risoluzione per inadempimento

1. Il Ministero potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Ministero degli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Art. 16 Diritto di recesso

1. Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 17 Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Ministero devono avvenire attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca, a disposizione del Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub e, laddove necessario, attraverso il sistema MOP-BDAP.
2. Il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/Hub, attraverso il proprio rappresentante legale, e il Coordinatore scientifico devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 19 Protezione dei dati personali

1. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e successive norme nazionali di adeguamento.
2. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Art. 20 Efficacia

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/*Hub*, diventerà efficace per il Ministero a seguito della registrazione da parte dell'organo di controllo.

Art. 21 Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

Roma, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

per il Ministero della salute

Dott. Gaetano Guglielmi Direttore dell'Ufficio 3

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

per il Soggetto attuatore/Ente coordinatore/*Hub*

Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Dott. Ezio Belleri, codice fiscale **BLLZEI62A21B157W** (Legale rappresentante)